



**Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (RS 818.101.26);
modifica del 4 dicembre 2020 (giorni festivi / località di sport invernali)**
(stato 4.12.2020)

Art. 3a cpv. 2 lett. a

L'inserimento dell'articolo 7 nei rimandi alla legge sul trasporto di viaggiatori permette di chiarire che l'obbligo di portare una mascherina vale anche per le sciovie.

Art. 3b cpv. 1

Per chiarezza, in questa disposizione vengono aggiunti anche gli impianti a fune; l'obbligo di portare una mascherina vale anche nelle relative aree di attesa.

Art. 3c cpv. 2 lett. a

In vista della stagione invernale e sciistica, questa disposizione viene completata specificando che l'obbligo di portare una mascherina facciale vale anche nelle aree pedonali animate dei nuclei delle località di sport invernali.

Art. 5a cpv. 1 lett. b, c^{bis}, c^{ter} e cpv. 1^{bis}

Let. b: per la sera di San Silvestro e la notte di Capodanno è prevista una disposizione speciale che consente alle strutture della ristorazione di rimanere aperte fino alle ore 01.00.

Let. c^{bis}: in alcuni Cantoni le strutture della ristorazione sono già obbligate a registrare sempre i dati di contatto dei loro ospiti (e non solo quando è impossibile rispettare la distanza o installare separazioni). Questa regola collaudata sarà ora introdotta nel diritto federale. Tuttavia, per le strutture della ristorazione la nuova regola non deve essere un pretesto per rinunciare al rispetto della distanza tra gruppi di ospiti o all'installazione di separazioni. Dato l'obbligo generale di portare una mascherina, attualmente in vigore in tutte le aree chiuse ed esterne di strutture, sarebbe inopportuno che nelle strutture della ristorazione non vi fossero separazioni né si rispettasse la distanza, poiché gli ospiti – finché rimangono ai loro posti – non indossano una mascherina. La registrazione dei dati di contatto (*lett. c^{ter}*) non protegge dal contagio. La nuova regola assicura anzitutto che i dati di contatto siano disponibili in qualsiasi momento per il tracciamento dei contatti. I dati possono essere registrati facilmente (per tavolo o gruppo di ospiti) per mezzo di un'applicazione informatica o con formulari distribuiti ai tavoli. In secondo luogo, imporre l'obbligo di rispettare la distanza o di installare separazioni in tutti i casi innalza il livello di protezione dal contagio.

Cpv. 1^{bis}: in genere le strutture della ristorazione nei comprensori sciistici sono molto frequentate specialmente all'ora di pranzo. Per evitare un inutile andirivieni di persone e aumentare senza necessità il rischio di contagio già presente nei luoghi chiusi, occorre impedire che al ristorante continuino a recarsi ospiti anche se non ci sono più posti liberi. Questa disposizione prevede pertanto che gli ospiti possono essere fatti entrare soltanto se ci sono posti liberi. A tal fine i ristoranti possono introdurre un sistema a semaforo o a tabellone, un sistema di prenotazione (elettronico) o un'applicazione per telefoni cellulari, oppure affidare il compito di regolamentare l'accesso degli ospiti a un collaboratore posizionato all'ingresso. Il disciplinamento riguarda i ristoranti situati sulle piste o a bordo pista, che in particolare possono essere frequentati da sciatori ancora completamente equipaggiati. Le strutture della ristorazione che sorgono lontano dai luoghi di grande passaggio sulle piste non sono toccate da que-

sta regola. Dopo le ore 17.30 è lecito supporre che non vi sia più un afflusso eccessivo, sicché a partire da quell'ora valgono le regole usuali per tutte le strutture della ristorazione. L'esercizio di questo tipo di strutture nei comprensori sciistici non soggiace ad autorizzazione ai sensi della presente ordinanza.

Art. 5b

Dato il grande afflusso di visitatori nelle località di sport invernali, il disciplinamento accurato del flusso di persone costituisce uno degli elementi cardine per la prevenzione dei contagi (cfr. commento all'art. 5c cpv. 4 lett. b). I piani di protezione dei gestori dei comprensori sciistici possono coprire soltanto una parte del flusso di visitatori (in particolare i settori di accesso agli impianti per il trasporto di persone). Perciò, per gli altri settori dello spazio pubblico, i Comuni che dispongono di comprensori sciistici frequentati da numerosi praticanti di sport invernali hanno il compito di elaborare un opportuno piano di protezione che disciplini in modo efficace in particolare gli aspetti non regolamentati dalle prescrizioni previste dal piano di protezione del gestore del comprensorio. L'obiettivo consiste nell'evitare assembramenti di persone e nel garantire il rispetto delle distanze obbligatorie. A tal fine occorre adottare primariamente diversi provvedimenti:

- *lett. a:* gli orari d'apertura di negozi e strutture della ristorazione presenti nella località devono essere coordinati d'intesa con gli esercenti e tenendo conto delle prescrizioni del diritto federale e cantonale, in modo da garantire che gli ospiti abbiano la possibilità di distribuirsi lungo tutto l'arco della giornata per soddisfare le loro esigenze. Nei punti in cui è risaputo che si possono creare code che invadono lo spazio pubblico, occorre prevedere misure speciali per queste aree di attesa, al fine di garantire il mantenimento delle distanze;
- *lett. b:* l'incanalamento del flusso di persone alle fermate dei trasporti pubblici e nei posteggi riveste la massima importanza. Per esempio, se vi è già una lunga fila d'attesa davanti alla stazione di valle, il personale ausiliario del Comune può ordinare alle persone che arrivano con mezzi privati e parcheggiano in un posteggio comunale di attendere al posteggio e di recarsi alla stazione soltanto dopo aver ricevuto il via libera dagli ausiliari. Anche qui è indispensabile un coordinamento con il piano di protezione del gestore del comprensorio sciistico;
- *lett. c:* nei loro piani di protezione, i Comuni devono designare i luoghi in cui possono essere effettuati i test COVID-19. Gli ospiti devono essere informati al riguardo;
- *lett. d:* senza personale di rinforzo, sarebbe impossibile incanalare i flussi di visitatori. Il piano di protezione deve specificare dove sono impiegate queste persone e in che cosa consistono i loro diversi compiti.

Art. 5c

Il *capoverso 1* fornisce una definizione del termine «comprensorio sciistico», utilizzato in diversi articoli. Per comprensorio sciistico s'intende l'insieme degli impianti di trasporto di un gestore, compresi le piste da sci e da slitta e altri impianti per sport sulla neve.

Il *capoverso 2* introduce un obbligo di autorizzazione per l'esercizio di comprensori sciistici. L'autorità competente è designata dal Cantone. Se un comprensorio sciistico si estende su più Cantoni è necessaria un'autorizzazione di ciascuno dei Cantoni interessati, i quali sono tenuti a tal fine a coordinarsi. Quest'obbligo è rivolto ai gestori di impianti di risalita, laddove per comprensorio sciistico si intendono sia gli impianti di trasporto sia le piste da sci, le piste da slitta tracciate dai gestori di impianti di risalita e le eventuali installazioni (snowpark ecc.) che possono essere utilizzate per mezzo di questi impianti. Se gli impianti di trasporto del comprensorio sono gestiti da più persone, l'autorizzazione è necessaria per ognuna di esse. I piani di protezione dei comprensori sciistici confinanti o che si incrociano devono essere coordinati dai rispettivi gestori. I ristoranti situati presso un comprensorio sciistico non necessitano di autorizzazione (neppure se sono gestiti dal gestore degli impianti di risalita).

Il *capoverso 3* definisce le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:

- *lett. a:* la condizione principale è una situazione epidemiologica, nel Cantone o nella regione

interessata (può trattarsi anche di territori sovracantonali), che permetta l'esercizio di un comprensorio sciistico. Questa valutazione deve essere effettuata sulla base di diversi criteri ora enumerati all'articolo 8, tra cui lo stato e l'andamento delle infezioni e delle ospedalizzazioni. Quindi, l'esercizio non è praticabile se, per esempio, questi indicatori evidenziano una tendenza negativa, ma a partire da un livello elevato o in generale una tendenza a un forte aumento;

- *lett. b:* inoltre, devono essere garantite le capacità di tracciamento dei contatti, le quali potrebbero dover essere potenziate a causa dell'esercizio del comprensorio sciistico. In quanto responsabili dell'esecuzione, i Cantoni sono tenuti di principio a predisporre le opportune capacità; tuttavia, l'andamento della situazione epidemiologica può comportarne l'assorbimento totale e impedire l'esercizio di comprensori sciistici se i contagi non potessero essere in larga misura evitati. Considerato l'afflusso di ospiti provenienti da Cantoni diversi, occorre che anche lo scambio di dati intercantonale funzioni in modo ineccepibile;
- *lett. c:* nelle strutture dell'assistenza sanitaria ambulatoriale e stazionaria del Cantone o della regione interessata devono essere disponibili capacità sufficienti per curare sia le persone malate di COVID 19 sia altre persone, segnatamente quelle vittime di infortuni sportivi. A questo proposito vanno considerati sia gli ospedali sia i servizi sanitari ambulatoriali. Gli infortuni sportivi che accompagnano normalmente l'esercizio di un comprensorio sciistico non devono ripercuotersi sulle capacità di cura rilevanti a tal punto da renderle insufficienti;
- *lett. d:* nella località di sport invernali o nella regione interessata, le capacità per testare immediatamente le persone sintomatiche devono essere aumentate in modo da avere a disposizione un numero di test sufficienti anche con il maggiore afflusso legato all'esercizio di un comprensorio sciistico. Devono essere disponibili risorse sufficienti non solo per il prelievo dei campioni, ma all'occorrenza anche per le analisi di laboratorio;
- *lett. e:* infine, il gestore deve presentare un piano di protezione che, tenendo conto delle circostanze locali, attui le opportune misure enunciate all'articolo 4 e all'articolo 5c capoverso 4. Al piano devono essere allegate le basi di calcolo della capienza massima ai sensi del capoverso 4 lettera a, affinché l'autorità cantonale competente possa ricostruire questo calcolo.

Le prescrizioni specifiche relative ai piani di protezione dei comprensori sciistici sono definite al *capoverso 4*:

- *lett. a:* dato il rischio accresciuto di contagio, occorre evitare la calca che si crea in caso di completa occupazione dei posti in piedi, ad esempio nelle cabine di funicolari e funivie. La disposizione riguardo alla capienza dei veicoli stabilisce che i veicoli chiusi (impianti a fune, ferrovie a cremagliera e cabinovie, ma non seggiovie e sciovie) possono essere occupati soltanto per due terzi della loro capienza. A tale proposito occorre precisare quanto segue:
 - Rientrano nella disposizione le composizioni di treni ferroviari (a cremagliera e non) e le cabine di funivie e cabinovie di un comprensorio sciistico, ma non le seggiovie con o senza tettoia o le sciovie.
 - Questi sistemi di trasporto possono servire al trasporto degli sciatori, ma anche avere una funzione di collegamento per le località del comprensorio sciistico e dei dintorni. In questo caso i veicoli chiusi rientrano nella limitazione soltanto se sono occupati almeno per metà da ospiti del comprensorio sciistico. Tuttavia per le cabine con posti in piedi si consiglia generalmente di applicare una limitazione della capacità di due terzi.
 - Le cabinovie piccole, per esempio con 4 o 6 posti a sedere, possono essere occupate da famiglie con bambini o altre persone conviventi nella stessa economia domestica anche se viene superato il limite dei due terzi.
- *lett. b:* considerato il grande afflusso di ospiti, l'accurata organizzazione del flusso di persone in tutto il comprensorio (compresi i settori di accesso e le aree di attesa) rappresenta l'elemento cardine del piano di protezione. Gli assembramenti di persone in cui non è possibile rispettare la distanza necessaria devono essere evitati senza alcuna eccezione. A tal fine, per quanto riguarda i settori di accesso e le aree di attesa, il gestore del comprensorio sciistico è

anche tenuto a prendere accordi con i gestori di bus navetta e trasporti pubblici, le autorità comunali, i ristoratori e i fornitori di servizi (p. es. negozi di articoli sportivi e noleggio sci). Nel disciplinare il flusso di persone devono essere adottati provvedimenti per diluirlo sia nello spazio sia nel tempo. Il piano di protezione deve anche prevedere personale competente che verifichi il rispetto delle prescrizioni da parte degli ospiti e impartisca loro le necessarie istruzioni;

- *lett. c:* in tutti gli impianti per il trasporto di persone, comprese le sciovie e le seggiovie, e nelle file di attesa davanti a questi impianti, vige l'obbligo di portare una mascherina (cfr. art. 3a). È prevista una deroga a questo obbligo soltanto per i bambini di età inferiore a 12 anni e per le persone che per motivi particolari non possono portare una mascherina (cfr. art. 3b cpv. 2 lett. a e b). Inoltre, nelle file di attesa deve essere rispettata la distanza obbligatoria, eccezion fatta, come altrove, per le persone che vivono nella stessa economia domestica, per esempio genitori e figli;
- *lett. d:* considerato il grande afflusso di persone, occorre assolutamente evitare che vengano ammesse in un comprensorio sciistico persone malate di COVID-19 o che presentano i sintomi della malattia. Gli ospiti devono pertanto essere adeguatamente informati e possono essere invitati per esempio ad autocertificare di essere in buona salute e senza sintomi. Inoltre, le persone con sintomi chiaramente riconoscibili possono essere respinte, a meno che non siano in grado di documentare in modo credibile che tali sintomi non sono dovuti alla COVID-19. Questa disposizione non impone invece agli organizzatori di procedere sistematicamente alla misurazione della temperatura corporea;
- *lett. e:* il gestore di un comprensorio sciistico è tenuto a garantire il coordinamento dei provvedimenti previsti dal suo piano di protezione con quelli previsti dai piani di protezione di altri operatori locali, ad esempio quello della località di sport invernali, ma in particolare anche con quelli dei gestori di strutture della ristorazione. Per esempio, le aree di attesa davanti a ristoranti e stazioni nelle immediate adiacenze devono essere contrassegnate e sorvegliate congiuntamente;
- *lett. f:* in sintesi, per poter continuare l'esercizio di un comprensorio sciistico durante l'epidemia di COVID-19, deve essere garantito in modo capillare il rispetto dei provvedimenti previsti dal piano di protezione da parte di tutti gli interessati, e in special modo anche da parte degli ospiti. Il gestore degli impianti di risalita è il primo responsabile del rispetto di questi provvedimenti e pertanto deve provvedere adeguatamente alla sorveglianza degli ospiti da parte del personale; la sorveglianza riguarda sicuramente le aree di attesa e i settori di accesso e anche altri luoghi che potrebbero potenzialmente attirare molti ospiti e in cui potrebbe crearsi un rischio accresciuto di contagio. Se gli ospiti non si attengono alle misure del piano di protezione la situazione deve essere affrontata adeguatamente, segnatamente fornendo istruzioni e pronunciando ammonizioni. Le persone che ciò nonostante dovessero continuare a violare queste prescrizioni devono essere allontanate dal comprensorio alla prima violazione successiva.

Secondo il *capoverso 5* i Cantoni, in quanto autorità competenti per la concessione dell'autorizzazione e la vigilanza, sono tenuti a verificare regolarmente la corretta attuazione del piano di protezione. Tale obbligo, sancito in modo esplicito, evidenzia non solo l'importanza del rispetto del piano di protezione, ma anche la responsabilità che incombe al Cantone interessato nell'esercizio della vigilanza. Questa regola permette in primo luogo di identificare prontamente e per quanto possibile in anticipo le eventuali carenze e in secondo luogo di intervenire immediatamente sul posto in caso di irregolarità. Le competenti autorità cantonali dispongono di tutti gli strumenti necessari a tal fine (cfr. art. 9). Se constatata che il piano di protezione del gestore non è correttamente attuato nei suoi punti essenziali, l'autorità cantonale deve pronunciare senza indugio un'ingiunzione (*lett. a*). Se l'ingiunzione non ha effetto in tempo utile devono essere disposte restrizioni supplementari, oppure, qualora anche una restrizione non sortisse alcun effetto, deve essere revocata l'autorizzazione concessa. L'imposizione di restrizioni o la revoca può essere necessaria anche nel caso in cui l'andamento dei contagi o altre condizioni previste al *capoverso 3* lettere a-d dovessero peggiorare in modo tale da rendere insostenibile l'ulteriore esercizio del comprensorio (*lett. b*).

Art. 6d cpv. 1 e cpv. 1^{bis}

L'articolo 6d capoverso 1 definisce le attività presenziali negli istituti di formazione escluse dal divieto. La versione attualmente in vigore non menziona i pertinenti esami. Ora questa lacuna viene colmata:

- *lett. a:* tra gli esami nel settore delle scuole dell'obbligo e del livello secondario II rientrano anche gli esami scolastici e pratici finali e intermedi, i corsi interaziendali nell'ambito della formazione professionale di base, gli esami per il conseguimento della maturità professionale cantonale e federale, gli esami per il conseguimento della maturità federale, l'esame-passerella «maturità liceale – scuola universitaria professionale» (passerella 1) e l'esame complementare «maturità professionale o maturità specializzata – scuola universitaria» (passerella 2);
- *lett. c:* se è richiesta la presenza sul posto, possono svolgersi in presenza anche altre attività rilevanti per la formazione. Si tratta anzitutto di attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione (*n. 1*). Il concetto di corso di formazione comprende tanto la formazione continua quanto la formazione formale e la formazione strutturata ai sensi dell'articolo 3 lettere a–c della legge federale sulla formazione continua (LFCo; RS 419.1). Non è invece compresa la formazione informale ai sensi dell'articolo 3 lettera d LFCo, ossia le competenze acquisite al di fuori della formazione strutturata.
Secondo il *numero 2*, sono ammessi come attività presenziali anche gli esami svolti nel quadro dei cicli di formazione di cui al numero 1 (se per il loro svolgimento è richiesta la presenza sul posto). Ciò vale ad esempio per le scuole universitarie, le scuole universitarie professionali, le alte scuole pedagogiche, le scuole specializzate superiori e la formazione continua, ma riguarda anche gli esami nell'ambito della formazione professionale superiore (attestati federali di capacità e diplomi federali) e quelli per conseguire un attestato ufficiale.

Cpv. 1^{bis}: la limitazione del numero massimo di partecipanti a 50 persone (art. 6 cpv. 1) impedirebbe lo svolgimento di taluni esami che hanno luogo al di fuori delle attività didattiche e ai quali partecipano numerosi candidati (p. es. esami per l'ottenimento della maturità federale o esami di ammissione agli studi accademici). In casi motivati, il limite massimo di 50 partecipanti deve poter essere superato. Anche in questi casi devono essere rispettate le prescrizioni sull'obbligo di portare una mascherina e sul distanziamento; se sono presenti molte persone contemporaneamente, può essere opportuno adottare ulteriori misure di protezione (arieggiare bene, aumentare le distanze o sim.). Non è necessaria un'autorizzazione della competente autorità cantonale, ma a richiesta di questa l'organizzatore deve illustrare i motivi per cui per esempio non è possibile dividere le persone in gruppi di 50.

Art. 6f frase introduttiva e cpv. 3 lett. a

Questa modifica formalizza la prassi sinora seguita a livello di esecuzione, secondo cui nel settore non professionale è vietato il canto in comune all'infuori della cerchia familiare, tanto nei luoghi chiusi quanto all'aperto (*n. 1*). Con ciò si precisa anche che il canto in comune durante manifestazioni religiose o di altra natura (p. es. nell'ambito delle tradizioni di San Silvestro) è vietato. Diversi studi scientifici hanno indicato che cantando il rischio di una trasmissione della COVID-19 è maggiore, poiché aumenta la produzione di aerosol e vengono emesse più goccioline che raggiungono una distanza maggiore. In diversi Paesi il canto corale è stato identificato come causa di focolai maggiori di COVID-19. Questa valutazione è condivisa anche dalla Science Task Force.

Data la volontà di privilegiare le attività didattiche nella scuola dell'obbligo, il divieto previsto per il canto e i cori non vale per le corrispondenti classi scolastiche (cfr. anche l'art. 6d). Il divieto riguardante l'esecuzione di prove ed esibizioni di cori amatoriali o con (uno o più) cantanti non professionisti è ora sancito al *numero 2*. In particolare, durante le cerimonie dei giorni festivi sarebbe ammessa soltanto l'esibizione di uno o più cantanti professionisti, ma non di un coro, e soltanto adottando misure di protezione speciali.

Art. 7 frase introduttiva, lett. a^{bis} e b

Il rimando alle disposizioni rispetto alle quali l'autorità cantonale può autorizzare una deroga nel singolo caso viene aggiornato nella *frase introduttiva*. Come sinora, le agevolazioni possono riguardare i requisiti per il piano di protezione (art. 4 cpv. 2-4), ma nel singolo caso possono essere allentate anche le prescrizioni specifiche riguardanti le manifestazioni, la formazione, lo sport e la cultura (art. 6-6f). Non sono invece permessi allentamenti relativi alla procedura e all'obbligo di registrazione dei dati di contatto (art. 5) o alle prescrizioni per gli esercizi della ristorazione, sale da ballo comprese (art. 5a), e a quelle concernenti i piani di protezione delle località di sport invernali e l'esercizio di comprensori sciistici (art. 5b e 5c). Inoltre, la nuova *lettera a^{bis}* contiene un rimando agli indicatori rilevanti relativi alla situazione epidemiologica. Alla *lettera b* viene effettuato esclusivamente un adeguamento redazionale che aggiorna la denominazione del virus in base alla grafia attuale.

Art. 8

La formulazione attuale di questa disposizione non soddisfa più l'attuale concezione della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (cfr. al riguardo le «Basi strategiche della CDS e del DFI-UFSP» del 22 ottobre 2020; il documento non è disponibile in italiano) e segnatamente il requisito dei provvedimenti supplementari che i Cantoni sono tenuti ad adottare. Inoltre, crea la (falsa) impressione che le competenze e responsabilità dei Cantoni sancite per legge siano state limitate.

Il nuovo testo del *capoverso 1* definisce le condizioni alle quali è richiesto un intervento dei Cantoni, ossia le circostanze in cui devono essere adottati provvedimenti supplementari cantonali in aggiunta a quelli di base della Confederazione previsti dalla presente ordinanza. L'elenco degli indicatori non è esaustivo, e quindi si possono considerare anche altri aspetti (p. es. focolai locali e regionali o correlazioni intercantonali; un altro aspetto importante è quello del livello attuale di casi e valori o le dinamiche osservate o previste nell'andamento dell'epidemia).

Il riferimento al *capoverso 2* specifica con valore dichiarativo che l'esercizio di diritti fondamentali di importanza cruciale deve essere garantito anche nel contesto della lotta alla pandemia.

Il *capoverso 3* dispone, come sinora, che l'UFSP deve essere sentito preliminarmente, affinché possa, per quanto consentito dall'urgenza dei provvedimenti, adempiere i propri obblighi di coordinamento o quantomeno essere adeguatamente informato.

Art. 9 cpv. 1^{bis}, cpv. 2 e cpv. 3

Cpv. 1^{bis}: Data l'importanza del rispetto dei piani di protezione nella lotta all'epidemia, questa disposizione prescrive espressamente alle competenti autorità cantonali di controllarlo regolarmente (cfr. anche la pertinente direttiva dell'UFSP del 13 luglio 2020). Qui si tratta anzitutto, quantomeno attualmente, proprio dei piani di protezione delle località di sport invernali e dei comprensori sciistici.

Cpv. 2: questa disposizione prevede esplicitamente la possibilità per i Cantoni di emettere un'ingiunzione nel caso in cui dovesse constatare l'esistenza di irregolarità, affinché per il gestore o l'organizzatore sia subito ben chiara la serietà della situazione.

Cpv. 3: gli obblighi delle località di sport invernali così come lo strumentario delle autorità cantonali nei confronti di questi Comuni corrispondono esattamente a quelli previsti per i gestori e gli organizzatori, ad eccezione della possibilità di ordinare chiusure.

Art. 13 lett. a^{bis} e c

La disposizione penale è completata e precisata in due punti:

- *lett. a^{bis}*: le prescrizioni concernenti l'esercizio di comprensori sciistici sono completate dalla comminatoria di una pena;
- *lett. c*: anche la violazione del divieto di svolgere fiere o mercati in luoghi chiusi è punibile (alla stessa stregua dello svolgimento di una manifestazione vietata, cfr. lett. b).

Art. 14a

Cpv. 1: alcuni comprensori sciistici hanno già iniziato la loro attività, altri prevedono di aprire già prima di Natale. Per consentire un regolare proseguimento dell'esercizio in vista dell'introduzione dell'obbligo di autorizzazione, i comprensori che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica (9 dicembre 2020) hanno già aperto agli ospiti possono continuare la loro attività; un comprensorio potrebbe anche iniziare la sua attività prima del 22 dicembre 2020 senza dover disporre preliminarmente della qui prevista autorizzazione. In entrambe le ipotesi, tuttavia, occorre sottoporre un piano di protezione alla competente autorità cantonale prima dell'11 dicembre 2020. Dato questo termine di presentazione e il termine di trattamento di 10 giorni a disposizione dell'autorità cantonale (cfr. cpv. 3), le decisioni riguardanti le autorizzazioni saranno prese prima di Natale (vale a dire il 22 dicembre). Finché non sarà stata presa la decisione in merito all'autorizzazione, l'ammissibilità del proseguimento o dell'inizio dell'attività dipende dunque dalla presentazione della domanda. Al tempo stesso, però, i gestori sono tenuti ad adeguare prontamente il loro piano di protezione conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 5c capoverso 4, rese pubbliche il 4 dicembre 2020 con la loro adozione da parte del Consiglio federale.

Cpv. 2: se il piano di protezione non viene presentato all'autorità cantonale competente nell'ambito di una domanda di autorizzazione entro l'11 dicembre 2020, l'attività deve essere sospesa.

Cpv. 3: A sua volta, l'autorità cantonale competente deve valutare le domande entro il termine di 10 giorni, in modo da garantire che per l'inizio dell'alta stagione durante il periodo delle festività (vale a dire a partire dal 22 dicembre) siano operativi soltanto i comprensori sciistici autorizzati.

Cpv. 4: I nuovi piani di protezione richiesti ai Comuni in virtù dell'articolo 5b devono essere pronti e attuati a partire dal 18 dicembre 2020, vale a dire prima dell'inizio dell'alta stagione durante il periodo delle festività.

Allegato n. 3.1^{bis} lett. a

Let. a: per le superfici di vendita e altre superfici di servizi in cui i clienti possono muoversi liberamente vige ora l'obbligo di garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni persona presente. Per i piccoli negozi con una superficie fino a 30 metri quadrati, la superficie minima per persona deve essere di 5 metri quadrati. Come sinora, la superficie determinante non comprende i settori in cui è presente soltanto il personale (p. es. magazzini, spazi per il personale dietro i banconi).

Entrata in vigore (n. III)

La modifica dell'ordinanza entra in vigore mercoledì 9 dicembre 2020. Agli operatori rimane dunque tempo a sufficienza per adeguarsi ai nuovi requisiti (per i nuovi obblighi imposti alle località di sport invernali e ai gestori di comprensori sciistici, cfr. art. 14a).